



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1601

Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di insegnamento
dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado

Indice

1. DDL S. 1601 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1601	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	14
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 288 (pom.) dell'08/02/2022	15
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 296 (pom.) del 15/03/2022	48
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 303 (pom.) del 12/04/2022	55

1. DDL S. 1601 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1601
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado

Titolo breve: *Competenze non cognitive*

Iter
12 aprile 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1601

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 dicembre 2019)

[Elvira Lucia Evangelista](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 dicembre 2019)

[Vilma Moronese](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 dicembre 2019)

[Junio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 dicembre 2019)

[Silvana Giannuzzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 dicembre 2019)

[Daniela Donno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 dicembre 2019)

[Barbara Guidolin](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 dicembre 2019)

[Orietta Vanin](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 dicembre 2019)

[Barbara Floridia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 10 dicembre 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 novembre 2019**; annunciato nella seduta n. 164 del 7 novembre 2019.

Classificazione TESEO

ISTRUZIONE

Articoli

EGUAGLIANZA (Art.1), INSEGNANTI (Art.2), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.3, 4), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3, 4), PROGRAMMI SCOLASTICI (Art.3), PROGRAMMAZIONE DELLO STUDIO UNIVERSITARIO (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Danila De Lucia](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 15 marzo 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla **7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)** in sede redigente il 6 febbraio 2020. Annuncio nella seduta n. 188 del 6 febbraio 2020.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1601

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1601

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAIORINO**, **DONNO**, **EVANGELISTA**, **FLORIDIA**, **GALLICCHIO**, **GIANNUZZI**, **GUIDOLIN**, **MORONESE**, **ROMANO** e **VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2019

Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado

Onorevoli Senatori. - Secondo l'Istat, in Italia un adolescente su due è vittima di episodi di bullismo. Non solo, ma uno studente ogni cinquanta lamenta aggressioni e soprusi quotidiani. Daniel Goleman, docente di psicologia all'Università di Harvard e apprezzato consulente a livello mondiale, già sulla metà degli anni Novanta, nel fortunato saggio *Emotional intelligence* notava come gli insegnanti cominciasse « a capire che esiste un diverso tipo di lacuna, assai pericolosa: "L'analfabetismo emozionale" ». Goleman individuava già in quel periodo la rivoluzione digitale quale fattore principale che incide in profondità sui comportamenti dei giovani. Ridimensionando il tempo trascorso in relazioni dirette, la televisione e i videogiochi ostacolano il generarsi e lo sviluppo dell'intelligenza e della sensibilità pregiudicando altresì una corretta capacità di gestione emozionale. Goleman conclude che i danni causati dalla rivoluzione digitale e dalle conseguenti profonde trasformazioni sociali devono essere valutati e affrontati sia dagli educatori che dagli psicologi con il supporto dell'insegnamento dell'educazione emotiva a scuola e nel contesto familiare.

Se, quindi, l'istruzione « deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali » (come recita l'articolo 26, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani), essa non può essere limitata al solo insegnamento dell'educazione civica. Nel medesimo tempo la « didattica delle emozioni » appare un ottimo strumento educativo, finalizzato com'è a una significativa riduzione di fenomeni - purtroppo assai diffusi - quali appaiono quelli relativi al consumo di droghe, al bullismo o alle varie forme di disagio adolescenziale.

In Danimarca, l'ora settimanale di empatia è una « lezione-non lezione »: in un'atmosfera di condivisione, i legami si consolidano intorno alla comprensione empatica. Negli Stati Uniti prima della riforma di Obama (che ne ha introdotto l'obbligatorietà dal 2014), secondo ciò che riferisce Goleman, il canovaccio dell'ora di scienza del sé si svolgeva in piccoli gruppi di studio in classi di scuole private, senza sedie né banchi allo scopo di eliminare le barriere relazionali. In Spagna, invece, l'ora di intelligenza emotiva, introdotta di recente, è ispirata al modello di *Problem Solving* creativo dello psicologo Edward De Bono. La finalità è di insegnare ai più piccoli a ricercare da soli le soluzioni e a essere autonomi e responsabili.

In Austria, il Ministero della salute raccomanda l'introduzione dell'educazione emotiva per contribuire a uno sviluppo salutare e al benessere del bambino. Alcune pratiche e progetti riguardanti l'educazione emotiva sviluppati si focalizzano sull'approccio olistico delle scuole di Waldorf e Rudolf Steiner, mentre non mancano iniziative a livello regionale. L'Ungheria ha introdotto su scala nazionale l'etica come materia obbligatoria a scuola, per cui si affrontano temi relativi all'educazione emotiva come valori, morale, connessione con gli altri, differenze tra bene e male. Altri programmi avviati a Budapest si concentrano su tale modello per prevenire l'abbandono scolastico, ossia uno dei problemi

più sentiti nel sistema di istruzione ungherese. Analogamente all'Ungheria, anche per la Romania l'abbandono scolastico è una priorità e quindi l'educazione emotiva è considerata principalmente come un mezzo per ridimensionare tale fenomeno. Un approccio simile viene attuato anche in Turchia insieme con molti altri progetti che tentano di combattere l'abbandono scolastico; questa problematica ha caratteristiche particolari in Turchia visto che spesso è causata da difficoltà economiche e colpisce maggiormente bambine e ragazze, motivo per cui il programma prende in considerazione diversi aspetti dell'educazione emotiva.

Va aggiunto un altro aspetto rilevante, ossia che l'educazione emotiva è funzionale anche a prevenire traumi da stress, e può considerarsi fondamentale anche in ambito lavorativo. Secondo il *World Economic Forum* le abilità che sarà necessario avere sul lavoro già dal prossimo decennio, sono tra le altre, la creatività, l'innovazione, la *leadership*, l'influenza sociale e l'intelligenza emozionale. Tanto che pare legittimo domandarsi se stiamo preparando i nostri figli per il futuro che li aspetta, dal momento che il sistema educativo non è cambiato molto dalla rivoluzione industriale e fatica ad adeguarsi ai tempi.

Obiettivo del presente disegno di legge è quello di introdurre nell'offerta formativa l'educazione emotiva, utilizzando a tale scopo l'« ora alternativa », al momento di fatto priva di contenuti didattici specifici.

Tra gli obiettivi che s'intendono perseguire rientrano il miglioramento del clima relazionale tra studenti nonché tra studenti e insegnanti, l'ottimizzazione dei contesti di apprendimento; la prevenzione della dispersione scolastica; il recupero del ruolo sociale della scuola come centro del territorio; la progressiva riduzione dei casi di bullismo (grazie al lavoro sull'empatia) e di altri fenomeni devianti; il ripristino del clima di benessere a scuola; una maggiore distensione dei rapporti tra istituzione scolastica e famiglie; la prevenzione dei casi di isolamento e di depressione tra gli adolescenti (la cosiddetta « sindrome di Hikikomori », che in giapponese significa « stare in disparte », e che colpisce adolescenti, anche italiani); un recupero dei valori positivi come patrimonio dei ragazzi che dovrà accompagnarli nella vita adulta. L'insegnamento dell'educazione emotiva mira a prevenire e gestire forme di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza negli ambiti scolastico, familiare e sociale, che possono determinare comportamenti devianti e discriminatori, come, ad esempio, bullismo, cyberbullismo, *hate speech*, discriminazione fondata su razza, genere, o credi religiosi. L'educazione emotiva e al rispetto del valore della persona umana si traduce anche in educazione alle differenze linguistiche, culturali, religiose, comportamentali, di genere e alla prevenzione di discriminazioni contro ogni diversità, con particolare ma non esclusivo riferimento a quella di genere.

L'iniziativa legislativa mira anche ad agevolare la diffusione del metodo sperimentato della *Philosophy for children*, un programma educativo ideato sulla metà degli anni '70 dal filosofo statunitense Matthew Lipman, professore emerito alla *Montclair State University*, il cui scopo didattico-pedagogico è quello di incrementare le capacità cognitive complesse, intese come abilità linguistico-espressive e sociali. La sua valenza è ampiamente documentata dall'esperienza decennale nei Paesi in cui la *Philosophy for children* è diffusa a partire dai vari cicli scolastici e in differenti contesti educativi, in particolare negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina, in Corea, in diversi Stati africani ed europei. Dalla fine degli anni '90, anche la *Division of philosophy* dell'UNESCO sostiene il programma.

In tale ottica, l'approccio della filosofa Martha Nussbaum, docente di diritto ed etica all'università di Chicago e capofila della *Philosophy for children*, mette in luce che l'arretramento della cultura umanistica a vantaggio della tecnica e dell'apprendimento di un *know-how* sempre più spiccatamente pratico ha anch'esso contribuito all'inaridimento della funzione della scuola e di conseguenza alla « disumanizzazione » della formazione dei ragazzi.

Esemplare, in tal senso, un passaggio del lavoro della Nussbaum, *Coltivare l'umanità*, laddove viene evidenziato che « il bambino inizia ad acquisire capacità morali fondamentali nel momento in cui comincia a raccontare in prima persona e ad ascoltare racconti. Persino una semplice canzone infantile come *Brilla, brilla piccola stella, come posso sapere chi sei?* porta i bambini a provare un senso di meraviglia, un senso di mistero che mescola curiosità e timore. I bambini immaginano questa piccola

stella e in questo modo imparano a figurarsi che una semplice forma nel cielo può avere una sua interiorità, da un lato misteriosa, dall'altro simile alla propria. Essi imparano ad attribuire una vita, emozioni e pensiero a sostanze il cui mondo interiore è loro precluso. Con il passare del tempo, i bambini compiono queste azioni in modo sempre più sofisticato, ascoltando e riferendo racconti su animali e su uomini. Questi racconti influiscono sui loro tentativi di spiegarsi il mondo e sulle loro azioni. Un bambino che non abbia avuto la possibilità di ascoltare o di elaborare storie è un bambino che manca della capacità di guardare al mondo con prospettive diverse. Non è infatti possibile osservare direttamente l'interiorità delle persone, come non è possibile osservare quella delle stelle. È necessario immaginare questi aspetti che rimangono nascosti alla vista. Non potrò pensare che questo insieme di membra che ho di fronte prova emozioni, sentimenti e pensieri come quelli che io stesso provo, finché non avrò avuto la possibilità di stimolare la mia immaginazione attraverso il racconto [...]. L'immaginazione narrativa è dunque uno strumento necessario per prepararsi ad affrontare correttamente l'interazione morale. Abituarsi ad agire in maniera empatica e a riflettere sull'interiorità di chi ci troviamo di fronte concorre alla formazione di un certo tipo di cittadino e di una certa forma di comunità: una comunità che approfondisca e sviluppi la sensibilità simpatetica nei confronti dei bisogni degli altri e che comprenda in che modo le circostanze orientano questi bisogni, nel rispetto dell'individualità e del diritto alla *privacy*. Si può giungere a questo risultato grazie al modo in cui l'immaginazione letteraria spinge a interessarsi al destino dei personaggi e rende manifesta la loro ricchezza interiore, cosa non sempre immediatamente visibile ».

Una sperimentazione della *Philosophy for children* è stata avviata in alcune scuole di Roma, su richiesta dei docenti, i quali hanno avanzato l'idea di rendere questo specifico laboratorio didattico di sviluppo del pensiero complesso e critico, fin dalla più tenera età, momento ricorrente, con cadenza settimanale, in classi di scuola primaria e secondaria.

Nello specifico dell'articolato:

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del disegno di legge, ovvero favorire il pieno sviluppo della persona umana attraverso lo sviluppo dell'empatia, l'educazione al reciproco rispetto, alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, alle differenze linguistiche, culturali, religiose, comportamentali, di genere, nonché alla prevenzione di discriminazioni contro ogni diversità - con particolare ma non esclusivo riferimento a quella di genere - e al diritto all'integrità personale e al « riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili » di cui alla Dichiarazione universale dei diritti umani. Tale educazione viene modulata attraverso strumenti didattici e interventi educativi appropriati al livello cognitivo degli allievi. La scuola, anche attraverso l'insegnamento dell'educazione emotiva, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini e il sentimento di appartenenza di insegnanti, studenti e famiglie ad una comunità ispirata dalla solidarietà e dal rispetto della persona umana. Per un triennio a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'offerta formativa degli istituti scolastici di ogni ordine e grado è integrata, nell'ambito delle attività alternative e in via sperimentale, con l'insegnamento dell'educazione emotiva, mirato alla formazione integrale e integrata della persona. L'articolo 2 si riferisce al personale docente, stabilendo in particolare i criteri per la selezione e la partecipazione, nonché le modalità di valutazione cui devono attenersi i docenti incaricati dell'insegnamento dell'educazione emotiva. Questo può essere affidato al personale docente interamente o parzialmente a disposizione dell'istituzione scolastica o della rete di scuole, afferente tanto alle classi di concorso relative all'area pedagogica, psicologica e delle scienze della formazione, quanto alle aree umanistiche o riconducibili alle scienze giuridiche e sociali, ovvero a personale adeguatamente formato, peraltro in conformità con il carattere interdisciplinare dell'insegnamento dell'educazione emotiva.

La partecipazione del personale docente ai lavori degli organi collegiali dell'istituzione scolastica o della rete di scuole, alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono del suddetto insegnamento, ai consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all'attribuzione del credito scolastico, avviene in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, e dell'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio

2015 n. 107, e in conformità alle circolari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.129 e n.130 del 3 maggio 1986. Il collegio dei docenti nomina tra i docenti un referente dell'educazione emotiva, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate.

L'articolo 3 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia e d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di loro competenza, sono individuate le direttive programmatiche per l'inserimento, in via sperimentale, dell'insegnamento dell'educazione emotiva, prevedendo in particolare: misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti; il materiale idoneo, i possibili supporti e dispositivi necessari nonché gli interventi educativi finalizzati ad avviare l'insegnamento dell'educazione emotiva; forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali; la disciplina per lo svolgimento delle attività di aggiornamento del personale docente della scuola di ogni ordine e grado con riferimento all'insegnamento dell'educazione emotiva; le modalità di valutazione dei risultati conseguiti raccolti e trasmessi dagli istituti che hanno aderito alla sperimentazione, da attuare in formato digitale avvalendosi di un apposito spazio dedicato sul portale istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

È infine previsto che le istituzioni scolastiche coinvolgano a ogni livello le famiglie e il personale non docente attraverso la loro inclusione nel percorso di sperimentazione.

L'articolo 4 prevede che per la formazione dei docenti di cui all'articolo 2, comma 1, le università provvedano a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di educazione emotiva, in conformità alle finalità della legge, per un triennio a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, favorendo lo sviluppo di adeguate competenze pedagogiche e didattiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli ordinamenti didattici universitari sono integrati in conformità con la legge medesima.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge promuove l'insegnamento dell'educazione emotiva, che coinvolge le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti, attraverso la formazione integrale e integrata della personalità dei soggetti in età evolutiva, favorendo il pieno sviluppo della persona umana attraverso lo sviluppo dell'empatia, l'educazione al reciproco rispetto, alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, alle differenze linguistiche, culturali, religiose, comportamentali, di genere, finalizzata alla prevenzione di discriminazioni contro ogni diversità, con particolare ma non esclusivo riferimento a quella di genere, nonché al diritto all'integrità personale e al riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili di cui alla Dichiarazione universale dei diritti umani. Tale educazione è modulata attraverso strumenti didattici e interventi educativi appropriati al livello cognitivo degli allievi. La scuola, anche attraverso l'insegnamento dell'educazione emotiva, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini e il sentimento di appartenenza di insegnanti, studenti e famiglie a una comunità ispirata dalla solidarietà e dal rispetto della persona umana.

2. Nel rispetto dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dell'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n.107, in conformità alle circolari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 e n. 130 del 3 maggio 1986, nonché dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, per un triennio a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'offerta formativa degli istituti scolastici di ogni ordine e grado è integrata, nell'ambito delle attività alternative e in via sperimentale, con l'insegnamento

dell'educazione emotiva, mirato alla formazione integrale e integrata della persona.

Art. 2.

(Personale docente)

1. L'insegnamento dell'educazione emotiva di cui all'articolo 1 è a carattere interdisciplinare e può essere affidato al personale docente interamente o parzialmente a disposizione dell'istituzione scolastica o della rete di scuole, afferente alle classi di concorso relative all'area pedagogica, psicologica, delle scienze della formazione, nonché alle aree umanistiche o a quelle riconducibili alle scienze giuridiche e sociali.

2. Il collegio dei docenti nomina tra i propri membri un referente dell'educazione emotiva, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate. In qualità di docenti che svolgono attività alternativa, i docenti incaricati dell'insegnamento dell'educazione emotiva:

a) partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali dell'istituzione scolastica o della rete di scuole, ivi comprese le procedure relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono del suddetto insegnamento;

b) partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all'attribuzione dei crediti scolastici.

3. La valutazione dei soggetti destinatari dell'insegnamento dell'educazione emotiva si esprime mediante un giudizio, non fa media alla conclusione dell'anno scolastico e non determina debiti o la mancata promozione.

Art. 3.

(Direttive programmatiche)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di loro competenza, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive programmatiche per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento dell'educazione emotiva di cui all'articolo 1.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati, in particolare:

a) le misure, i tempi dedicati e i contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare dell'insegnamento dell'educazione emotiva, rivolti agli alunni e agli studenti;

b) il materiale idoneo, i possibili supporti, i dispositivi nonché gli interventi educativi finalizzati ad avviare l'insegnamento dell'educazione emotiva;

c) le forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali;

d) la disciplina per lo svolgimento delle attività di aggiornamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado con riferimento alla formazione integrale e integrata della persona attraverso l'insegnamento dell'educazione emotiva;

e) le modalità di valutazione dei risultati conseguiti raccolti e trasmessi dagli istituti che hanno aderito alla sperimentazione, da attuare in formato digitale, avvalendosi di un apposito spazio dedicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono a ogni livello le famiglie e il personale non docente attraverso la loro inclusione nel percorso di sperimentazione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Offerta formativa nelle università)

1. Per la formazione dei docenti di cui all'articolo 2, comma 1, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di educazione emotiva, in conformità alle finalità della presente

legge, per un triennio a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, favorendo lo sviluppo di adeguate competenze pedagogiche e didattiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordinamenti didattici universitari sono integrati in conformità alle finalità della presente legge.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attività di formazione e di aggiornamento del personale docente di cui all'articolo 2, comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1601
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado

Titolo breve: *Competenze non cognitive*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 288 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 296 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

[N. 303 \(pom.\)](#)

12 aprile 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 288 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
288^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione da ultimo rinviata nella seduta del 19 ottobre.

La relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle repliche.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura del parere della 1a Commissione e di quello della 5a Commissione, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte che la relatrice Saponara ha presentato l'emendamento 1.1, pubblicato in allegato, in adempimento della condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato un ordine del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

Ha quindi la parola la relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), che illustra l'emendamento 1.1 e l'ordine

del giorno G/1684/1/7.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA accoglie l'ordine del giorno G/1684/1/7.

Si passa alla fase delle votazioni.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 1.1.

Prima di passare alla votazione, il [PRESIDENTE](#) avverte che l'eventuale respingimento dell'emendamento della relatrice volto ad adempiere alla condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e approvato. Il [PRESIDENTE](#) avverte che, poiché il disegno di legge è composto da un articolo unico, la votazione dell'articolo 1 come modificato coincide con quella volta a conferire il mandato alla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi il mandato alla senatrice Saponara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1684, come modificato, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

[\(2333\) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza](#), Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, presenta un nuovo testo per il disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato, nel quale sono riportate correzioni di forma e coordinamento al testo presentato e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 gennaio, nonché alcune riformulazioni, tra le quali segnala quella dell'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, in cui è stato meglio definito il riferimento alle contribuzioni per le locazioni di immobili abitativi a favore di studenti "regolarmente iscritti ai corsi" ITS e chiarito il requisito che si tratti di studenti residenti in luogo diverso da quello in cui si svolgono i corsi medesimi; quella dell'articolo 10, comma 1, in cui nell'identificare gli interlocutori della consultazione che il Comitato nazionale ITS *Academy* è chiamato a svolgere si corregge il riferimento alle "associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro" riferendolo alle "associazioni di rappresentanza delle imprese", tenendo così anche conto del parere della Commissione 10a sul disegno di legge; sempre in tale contesto si chiarisce che la consultazione coinvolge rappresentanti delle fondazioni ITS, eliminando il riferimento alle "reti" delle fondazioni ITS; si sofferma quindi sulla riformulazione dell'articolo 14 commi 1 e 2. Propone di assumere tale nuovo testo a base del seguito della discussione e di riferire ad esso gli emendamenti già presentati.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte, a tale riguardo, che sono stati presentati 79 emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, presenta l'ulteriore emendamento 14.100, accompagnato dall'ordine del giorno G/2333/1/7, pubblicati in allegato. Propone di fissare alle ore 12 di martedì 15 febbraio il termine per presentare eventuali subemendamenti all'emendamento 14.100.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1352) CNEL - Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio (Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale illustra congiuntamente i disegni di legge n. 1352, di iniziativa del C.N.E.L., e n. 2415, approvato dalla Camera dei deputati con voto unanime. Quest'ultimo è composto di 6 articoli e mira a consentire, a determinate condizioni, l'iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria ovvero a due corsi di studio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) o a due corsi di studio presso le università e le istituzioni AFAM. Si sofferma quindi sulle disposizioni del disegno di legge e segnatamente sull'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore contenuto all'articolo 142, secondo comma, del regio decreto n. 1592 del 1933. Passa poi a illustrare il disegno di legge n. 1352, composto di un solo articolo e connotato dalla medesima finalità perseguita dal disegno di legge n. 2415.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*), riservandosi un'analisi più approfondita, esprime sin d'ora le proprie perplessità sulle iniziative in titolo, e segnatamente sul disegno di legge n. 2415: si tratta, a suo giudizio, dell'ennesimo disegno di legge volto a favorire il facile conseguimento di titoli di studio, svalutandoli, e a favorire economicamente le università, sostanzialmente senza porsi l'obiettivo primario, che invece si dovrebbe perseguire, di fornire una valida formazione.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) interviene per esprimere la propria soddisfazione per i contenuti del disegno di legge n. 2415, che avvicinano l'Italia a molti Paesi europei; chiede infine un chiarimento al relatore.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano altri interventi in discussione generale e propone, per il caso che non ve ne siano, di dichiarare conclusa tale fase procedurale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) avverte che si è quindi conclusa la discussione generale.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), con l'assenso del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, propone quindi di assumere a base del seguito della discussione congiunta il disegno di legge n. 2415, approvato dalla Camera dei deputati, e di fissare alle ore 12 di martedì 15 febbraio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al medesimo disegno di legge n. 2415.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, che mira a introdurre misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più colpiti dall'emergenza epidemiologia da Covid-19 e dalle misure restrittive adottate per contrastarla. Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 7 che esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale, fruiti dai datori di lavoro dei musei e degli spettacoli, l'applicazione (nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022) della relativa contribuzione addizionale.

L'articolo 8 incrementa la dotazione dei fondi destinati a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, a seguito dell'adozione delle misure per il contenimento del COVID-19.

L'incremento per l'anno 2022 è di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. È inoltre incrementato di 30 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali; è estesa altresì, fino al 30 giugno 2022, l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi.

L'articolo 9, comma 1, proroga al 31 marzo 2022 le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi; la spesa autorizzata a tal fine è pari a 20 milioni di euro. Il comma 2 destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il comma 3 dispone che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Una quota delle risorse stanziata, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Il comma 4 incrementa, a tal fine, di 20 milioni il predetto Fondo.

Con l'articolo 19 si disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle medesime a prezzi contenuti. Le mascherine sono destinate agli alunni e al personale scolastico in regime di autosorveglianza, nel caso in cui la relativa istituzione scolastica di appartenenza produca un'attestazione che ne comprovi l'effettiva esigenza. Il Ministero dell'istruzione provvede al riparto tra

le istituzioni scolastiche del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che è a tal fine contestualmente incrementato di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022. I commi 4 e 5 attribuiscono la facoltà ai dottorandi di ricerca, il cui percorso di dottorato si sarebbe dovuto concludere nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga di tre mesi del termine finale del corso. L'articolo 30, comma 1, consente di controllare, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, i requisiti sanitari, nelle classi con casi di positività, per l'ammissione alla didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, di quelle secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione, nonché per la riammissione negli altri casi previsti dalla normativa, senza contestuale necessità di effettuare test rapido o molecolare con esito negativo. Il comma 2 estende agli alunni delle scuole primarie la misura dell'esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione gratuita di test alla popolazione scolastica è incrementata di 19,2 milioni di euro per il 2022.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) interviene per segnalare l'opportunità di svolgere un'audizione del Ministro dell'istruzione e del Ministro della salute in merito alle quarantene differenziate per gli alunni delle scuole a seconda che siano o meno vaccinati, con particolare riferimento ai fondamenti scientifici alla base di tali differenti regolazioni e alle conseguenze sul piano formativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice.

La relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) sottolinea l'importanza di distinguere tra coloro che sono vaccinati e coloro che invece non lo sono, proprio alla luce delle evidenze scientifiche; propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime un parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate a partire da quelle della prossima settimana con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021", nonché dell'affare assegnato n. 1055 sul Documento CCLXIII, n. 1, recante "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021"; in materia, propone di svolgere, eventualmente in sede riunita con altre Commissioni, le audizioni dei Ministri di riferimento per gli ambiti di competenza, in date da concordare con i Ministri stessi. Propone inoltre di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate a partire da quelle della prossima settimana con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2493, approvato dalla Camera dei deputati, recante: "Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale", nonché con quella dei disegni di legge n. 1601, "Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado" e n.1635 "Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria".

Propone infine di chiedere l'autorizzazione a svolgere alcune missioni, in connessione all'approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 60, sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e ambientali e in connessione allo svolgimento dell'affare assegnato sul comparto archivistico, nonché

presso l'Expo di Dubai.

Su tutte le proposte del Presidente concorda la Commissione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) invita a valutare l'opportunità di svolgere le audizioni dei Ministri eventualmente in sede congiunta con l'omologa Commissione della Camera dei deputati; ritiene che l'audizione del Ministro dell'università e della ricerca potrebbe inoltre costituire l'occasione per riferire sugli aspetti emersi in una recente trasmissione televisiva, con particolare riferimento ai procedimenti di reclutamento dei docenti delle università e dei ricercatori, al fenomeno della cosiddetta "fuga di cervelli" e ai connessi riflessi negativi anche in termini di risorse per la ricerca. Ricorda inoltre la sua proposta di indagine conoscitiva sui lavoratori nel settore dei beni culturali.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) si unisce alle considerazioni svolte dalla senatrice Montavecchi in merito all'opportunità di interloquire con il ministro Messa sui procedimenti di reclutamento dei docenti delle università e dei ricercatori, nonché sul fenomeno della cosiddetta "fuga di cervelli".

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) riterrebbe utile svolgere un'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione in merito al decesso di uno studente durante lo svolgimento di attività nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Ricorda poi l'esigenza di svolgere un'audizione del Ministro dell'istruzione e del Ministro della salute in merito alle quarantene differenziate per gli alunni delle scuole cui ha fatto cenno nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2505.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA propone di rispondere congiuntamente alle interrogazioni n. 3-02822 della senatrice Angrisani e n. 3-02873 della senatrice Drago, se non ci sono obiezioni.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-02822 e n. 3-02873 soffermandosi sulla previsione di predisporre interventi correttivi al fine di porre rimedio alle presunte disfunzioni del sistema digitalizzato di conferimento degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS).

La finalità perseguita dal Ministero con l'introduzione della procedura informatizzata *de quo* è stata quella di garantire il regolare avvio delle lezioni per l'anno scolastico corrente, consentendo agli aspiranti docenti di avere, con notevole anticipo rispetto ai precedenti anni, evidenza immediata e completa dell'offerta di posti a disposizione e con la possibilità di ricevere - soprattutto per coloro che godono di maggiore anzianità di servizio e punteggi alti nella rispettiva graduatoria - un incarico da supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Venendo agli aspetti tecnici della questione, segnala che la procedura informatizzata utilizza un algoritmo che rispetta le garanzie tipiche del procedimento amministrativo, in quanto operante come modulo organizzativo e strumento procedimentale istruttorio. Ciò consente - oltre a un rigoroso rispetto dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e del principio costituzionale del buon andamento *ex* articolo 97 della Costituzione - di garantire agli aspiranti la piena imparzialità nell'attribuzione degli incarichi.

Nell'ottica di garantire la maggior trasparenza e di consentire agli aspiranti di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, sono stati assegnati i posti disponibili per le supplenze, sul

sito istituzionale del Ministero vi è una sezione dedicata alla procedura "Supplenze docenti 2021-2022" in cui sono stati messi a disposizione la "guida operativa alla compilazione dell'istanza" e il "focus sulla scelta delle preferenze".

In merito alle problematiche oggetto delle interrogazioni osserva che, effettivamente, in taluni casi, i dati in ordine a punteggi, posti e preferenze forniti all'algoritmo dalle Graduatorie provinciali delle supplenze (c.d. GPS), hanno riportato punteggi errati o numero di posti da attribuire non corrispondenti alle effettive disponibilità. Tra le motivazioni cita anche le inesattezze derivanti dall'inserimento di dati non sempre puntuali o allineati alle effettive disponibilità per il tipo di insegnamento.

Inoltre, era possibile per gli Uffici territoriali, intervenire sulla piattaforma ed eventualmente correggere, qualora si fosse reso necessario, i punteggi e le posizioni in graduatoria degli aspiranti. Nondimeno, ritiene importante precisare come il Ministero sia intervenuto per correggere le disfunzioni segnalate dall'utenza, consentendone la regolarizzazione, in particolare, rispetto all'ordine di trattamento delle c.d. graduatorie incrociate sostegno e al sistema di gestione delle priorità relative ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La senatrice [ANGRISANI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) si dichiara parzialmente soddisfatta, augurandosi che in futuro non si verifichino altri disguidi e che l'organico di fatto possa essere trasformato in organico di diritto.

Anche la senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) si dichiara parzialmente soddisfatta, segnalando come alcuni aspetti della sua interrogazione siano rimasti senza specifica risposta e ricordando alcune decisioni del giudice amministrativo che vedono soccombente il Ministero, con conseguenti oneri.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde quindi all'interrogazione n. 3-02918 del senatore Misiani, su un presunto episodio di apologia di fascismo presso il liceo scientifico "Antonio Locatelli" di Bergamo, premettendo innanzitutto che negli istituti paritari, come nel caso *de quo*, non opera la figura del dirigente scolastico. Si acquisisce tale qualifica a seguito del superamento di un concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione e ciò permette di svolgere le proprie funzioni nelle istituzioni scolastiche statali, come disposto e regolato dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Diversamente, sulla scorta del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, per gli istituti paritari è prevista la figura del coordinatore didattico, incaricato del coordinamento delle attività educative e didattiche.

Tale doverosa precisazione è necessaria per inquadrare il perimetro di azione del Ministero dell'istruzione, che ha potere disciplinare sui dirigenti scolastici ma non sui coordinatori didattici che operano negli istituti paritari.

Quanto alle circostanze oggetto dell'interrogazione, assicura che l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nel perimetro delle competenze attribuite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014, n.916, ha già disposto un accertamento ispettivo urgente presso l'istituto paritario «Antonio Locatelli» di Bergamo, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione in relazione ai fatti e al ruolo ricoperto dal coordinatore didattico in argomento nell'organigramma dell'istituto paritario e all'effettiva presenza dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica, con particolare riguardo al rispetto dei principi costituzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

A quanto precedentemente riferito aggiunge inoltre che, con nota del 13 dicembre scorso, la Prefettura di Bergamo ha comunicato al Ministero dell'interno che il coordinatore didattico in argomento, in data 18 ottobre 2021, ha formalmente inoltrato, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le proprie dimissioni volontarie per recesso dal rapporto di lavoro.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto, apprezzando le iniziative che il Ministero ha assunto con riferimento a un episodio davvero sconcertante: in una fase

di recrudescenza delle spinte neofasciste e neonaziste occorre infatti una vigilanza attiva e la risposta delle istituzioni, in questo caso, è stata a suo giudizio del tutto adeguata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, avendo svolto la programmazione dei lavori in sede plenaria, la riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. [1684](#)

G/1684/1/7

La Relatrice

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1684, recante "Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante "Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "viaggi nella memoria" nei campi medesimi"

premesso che lo studio della *Shoah* nelle scuole è collocato all'interno del programma di storia contemporanea;

premesso che stanno riaffiorando sempre più frequentemente sentimenti di odio razziale, soprattutto antisemita;

considerato che con la scomparsa degli ultimi sopravvissuti ai campi di concentramento e di sterminio nazisti sarà sempre più viva l'esigenza di trasmettere alle giovani generazioni la memoria della *Shoah* e assumerà ancor più importanza la visione diretta dei luoghi, per mantenere viva la memoria di quanto accaduto;

considerato che il coinvolgimento delle giovani generazioni attraverso l'esperienza di un viaggio è ritenuto di alto valore sociale e di forte valenza formativa, connotandosi come un vero e proprio cammino formativo che consente di ripercorrere, attraverso la visita di luoghi simbolo, la storia della deportazione e dello sterminio degli ebrei, e non solo, nonché di sollecitare una riflessione sulle cause che li hanno generati;

premesso che il disegno di legge n. 1684, riconoscendo l'importanza didattica di tali «viaggi nella memoria» organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado, è volto a incentivarli mediante l'istituzione di un apposito Fondo finalizzato a contribuire finanziariamente alle iniziative di questa natura organizzate dalle scuole, con l'obiettivo di consentire a tutti gli istituti scolastici di offrire a quanti più studenti possibile questo tipo di esperienza, molto più formativa di qualsiasi lezione sull'argomento;

considerato che iniziative di questa natura sono state già realizzate sia a livello nazionale che regionale e che però, viste le limitate risorse stanziare, esse coinvolgono soltanto pochi studenti ogni

anno e che si registra una disomogenea diffusione delle iniziative nel territorio nazionale, spesso a causa di difficoltà economiche delle famiglie nel sostenere i costi connessi o talvolta a causa di una scarsa sensibilizzazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel decreto di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame, con il quale saranno definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al medesimo disegno di legge, che almeno il 40 per cento di tali risorse sia destinato prioritariamente all'organizzazione di "viaggi nella memoria" da parte di scuole secondarie di secondo grado site in territori disagiati o connotate dalla presenza di studenti in condizione di disagio sociale, individuate secondo criteri fissati nel medesimo decreto;

a valutare l'opportunità di prevedere forme di sensibilizzazione all'organizzazione di "viaggi nella memoria" e ad altre forme di approfondimento della storia della *Shoah* rivolte a istituti scolastici che non abbiano organizzato tali viaggi nel triennio precedente;

a valutare l'opportunità di prevedere, a partire dall'anno 2022, un sensibile incremento delle risorse complessivamente destinate a tali iniziative.

Art. 1

1.1

La Relatrice

Al comma 1, capoverso "Art. 2-bis" apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

"1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della *shoah*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* "4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.".

NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [2333](#)

NT1

Il Relatore

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

CAPO I

PRINCIPI

Articolo 1

(Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy*, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 della durata di almeno 800 ore.

CAPO II

MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS *ACADEMY*

Articolo 2

(Missione degli ITS Academy)

1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Articolo 3

(Identità degli ITS Academy)

1. Ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti:

a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;

b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a

ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;

c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS *Academy* è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

5. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Articolo 4

(Regime giuridico degli ITS *Academy*)

1. Gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS *Academy* acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy*, quale *standard* organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*;

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

d) un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

3. Ciascuna fondazione ITS *Academy* stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il

funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS *Academy* devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS *Academy* possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS *Academy*, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS *Academy* sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS *Academy* è composto:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

c) dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle somme erogate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle somme erogate. Le fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi in favore degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di cui all'articolo 5, comma 1, residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui si svolgono i corsi e in cui sono ubicati gli immobili stessi.

7. Sono organi necessari della fondazione ITS *Academy*:

a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compresi il presidente e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

c) l'assemblea dei partecipanti;

d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*, al quale partecipano di diritto rappresentanti dei dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

e) il revisore dei conti.

8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS *Academy*, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

11. Le fondazioni ITS *Academy* possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 5

(Standard minimi dei percorsi formativi)

1. I percorsi formativi degli ITS *Academy* si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto tra i Ministri, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono *standard* minimi:

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei

crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono *standard* organizzativi minimi:

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Articolo 6

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2 Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

5. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1;

c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

7. Gli ITS *Academy* sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

Articolo 7

(Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy)

1. I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli *standard* minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

2. I requisiti e gli *standard* minimi nonché i presupposti di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.

5. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, sono proseguite sino alla loro conclusione.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accREDITAMENTO degli ITS *Academy*. Nelle more dell'adeguamento della disciplina delle regioni ai requisiti e agli *standard* minimi, nonché ai presupposti di cui al comma 1, l'accREDITAMENTO e l'eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base del decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

1. Gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro accordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; trascorso tale termine, le tabelle di corrispondenza sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS *Academy* di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine

senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni ITS *Academy* aventi sede nella regione.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

(Misure nazionali di sistema per l'orientamento)

1. Gli ITS *Academy* sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS *Academy* di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS *Academy* di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere:

a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS *Academy*;

b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS *Academy*, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

CAPO III

(COMITATO NAZIONALE ITS *Academy* E SISTEMA DI FINANZIAMENTO)

Articolo 10

*(Comitato nazionale ITS *Academy*)*

1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

2. Il Comitato nazionale ITS *Academy* propone in particolare:

a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;

b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;

d) la promozione di percorsi formativi degli ITS *Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

e) criteri e modalità per la costituzione delle "Reti di coordinamento di settore e territoriali" di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS *Academy* e reti di innovazione a livello territoriale;

f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di *campus* multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di *campus* multisetoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi.

3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS *Academy*.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS *Academy* è composto da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* partecipano, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni.

6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS *Academy*.

7. Il Comitato nazionale ITS *Academy* si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono stabilite le modalità per la costituzione e di funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS *Academy* non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 11

(Sistema di finanziamento)

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

a) la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS *Academy* di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*;

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2022 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS *Academy* e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.

4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate direttamente alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.

7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto a ventiquattro mesi registrati in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei *campus* multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

8. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS *Academy* per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS *Academy* possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

CAPO IV

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE,
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 12

(Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3. Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

Articolo 13

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

(Fase transitoria e attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella fase transitoria si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua modalità semplificate di accreditamento per gli ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, per gli ITS *Academy* di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1. Il medesimo decreto stabilisce criteri che garantiscano, nel primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1, la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi.

4. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 15

(Province autonome)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL
DISEGNO DI LEGGE
N. [2333 NT1](#)

G/2333/1/7

Il Relatore

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2333, recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"

premessi che:

il disegno di legge n. 2333, come modificato, stabilisce nuovi criteri e *standard* per l'accreditamento delle fondazioni ITS *Academy* e detta una nuova disciplina per l'accreditamento stesso;

l'articolo 14 prevede al comma 1 l'accreditamento *ope legis* di alcune categorie di fondazioni ITS, distinguendo tre categorie: a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019; b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; c) le fondazioni ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

la distinzione nelle tre categorie richiamate dà conto del diverso grado di solidità e di radicamento e interazione con il tessuto produttivo delle fondazioni in questione, talune già costituite, accreditate ed operanti da molto tempo, altre di più recente costituzione e accreditamento, ma comunque già operative, altre infine in una fase ancora iniziale della propria costituzione;

l'articolo 14, comma 1, prevede per tutte le fondazioni ITS comprese nelle categorie ivi indicate il temporaneo accreditamento *ope legis*, destinato a valere nel primo anno di applicazione della legge, allo scopo di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo fissato nel PNRR, di dare un significativo impulso al numero di iscritti negli ITS e di realizzare al contempo una riforma degli Istituti Tecnici Superiori;

considerato che:

resta ferma l'esigenza per tutti gli ITS, compresi quelli di cui all'articolo 14, comma 1, di procedere successivamente a un nuovo accreditamento che risponda ai criteri e agli *standard* definiti dalla nuova disciplina recata dal presente disegno di legge;

occorre tener conto delle possibili differenti esigenze di graduazione degli obblighi dettati dalla presente legge a carico degli ITS a seconda della categoria di ITS su cui essi operano, in particolare nel corso della fase transitoria, coincidente con i tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge;

impegna il Governo a prevedere, con il decreto di cui al comma 2, una disciplina differenziata per le diverse categorie di fondazioni ITS di cui al comma 1, lettere a), b) e c), valutando l'opportunità di stabilire deroghe e prevedere elementi di flessibilità calibrati sulle differenti esigenze connesse alle rispettive caratteristiche.

Art. 1

1.1

[Vanin](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «Istituti tecnologici superiori (ITS)».

1.2

[Granato](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «ITS».

1.3

[Iannone](#), [Barbaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)» con le seguenti: «Fondazioni Smart Academy».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «Fondazioni Smart Academy».

Art. 2

2.1

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole «e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica.»

2.2

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico dell'Italia.»

Art. 3

3.1

[Richetti](#), [Conzatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «180 giorni».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

«Gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nel medesimo ambito territoriale, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area. Alla definizione degli ambiti territoriali, individuati anche sulla base delle caratteristiche del tessuto produttivo e della popolazione studentesca, si provvede con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe alla condizione di cui al quarto periodo possono essere stabilite dalla regione interessata, nel rispetto dei criteri definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al quinto periodo.»

3.3

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «L'articolazione in profili è realizzata mediante attività formative aggiuntive rispetto a quelle previste per la figura nazionale di riferimento definita a livello nazionale;»

3.4

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'articolazione in profili è realizzata mediante attività formative aggiuntive rispetto a quelle previste per la figura nazionale di riferimento definita a livello nazionale;»

3.5

[Verducci](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli ITS *Academy* possono essere costituiti anche tra più Regioni qualora queste siano limitrofe.»

Art. 4

4.1

[Granato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «Gli ITS si costituiscono come enti pubblici ovvero come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS che si costituisca in forma privata acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. Gli ITS che si costituiscono come enti pubblici sono composti esclusivamente dai soggetti pubblici di cui alle lettere a) e d) del comma 2».

Conseguentemente,

all'articolo 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. I soggetti di cui al comma precedente sono reclutati negli ITS costituiti in forma pubblica mediante procedure da svolgersi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definite le prove scritte e orali, nonché le eventuali prove pratiche, necessarie ai fini del reclutamento del personale destinatario di incarichi di docenza nei percorsi formativi di cui al comma 1. Con il medesimo regolamento di cui al

periodo precedente sono stabiliti i percorsi di formazione obbligatoria del personale docente.»;

all'articolo 11, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ITS Academy» con le seguenti: «ITS costituiti in forma pubblica»;

all'articolo 13, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Per gli ITS costituiti in forma pubblica si applica l'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

4.2

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «almeno un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartenga all'ordine tecnico o professionale, ovvero un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale siano attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, situati nella provincia ove ha sede la fondazione;»

4.3

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, è definita la coerenza di cui al primo periodo»;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accreditata dalla regione», inserire le seguenti: «per l'alta formazione»;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) L'istituzione scolastica che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnologico superiore.»;

d) al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;»

e) al comma 7, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «E' comunque garantita la presenza di uno dei dirigenti scolastici di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»;

f) al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «con compiti di consulenza» con le seguenti: «che formula pareri e proposte».

4.4

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, è definita la coerenza di cui al primo periodo;»

4.5

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accreditata dalla Regione», inserire le seguenti: «per l'alta formazione».

4.6

[Collina](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «situata nella provincia ove ha sede la fondazione» con le seguenti: «situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione».

4.7

[Russo](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «un'università,» inserire le seguenti: «o un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale,».

4.8

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato,» inserire le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,».

4.9

[Iannone, Barbaro](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato» inserire le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,»

4.10

[Rampi, Verducci, Marilotti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'istituzione scolastica che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnologico superiore.»

4.11

[Vanin](#)

Al comma 7, alinea, dopo la parola: «organi» inserire la seguente: «minimi».

4.12

[Alessandrini, Pittoni, Saponara](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sopprimere le parole: «e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»;*

2) *alla lettera d), sopprimere le parole: «al quale partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»*

4.13

[Rampi, Marilotti](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) sopprimere le parole «e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione»;*

b) *alla lettera d) sopprimere le parole: «, al quale partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione».*

4.14

[Collina](#)

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione».

4.15

[Cangini](#)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole «direttore didattico scelto» con le seguenti: «coordinatore didattico scelto di norma».

4.16

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione».

4.17

[Sbrollini](#)

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «e il direttore didattico scelto» inserire le seguenti: «di norma».

4.18

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' comunque garantita la presenza di uno dei dirigenti scolastici di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;»

4.19

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «con compiti di consulenza» con le seguenti: «che formula pareri e proposte;».

4.20

[Sbrollini](#)

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici» con le seguenti: «partecipa di diritto un rappresentante per ciascun dirigente scolastico».

4.21

[Richetti](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Gli iscritti ai percorsi ITS sono destinatari degli strumenti e dei servizi per il successo formativo previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.»

Art. 5

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «di sesto livello EQF possono essere attivati», inserire la seguente: «esclusivamente»;

2) sostituire le parole: « da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto tra i Ministri, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.», con le seguenti: «da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

5.2

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.», con le seguenti: « a cura di ciascuna Regione, sentito il Ministero dell'istruzione.»

5.3

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il secondo periodo

5.4

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Gli *standard* qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal Ministro della istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e gli altri Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-bis. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del contratto "Istruzione e Ricerca".

5-ter. Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.»

5.5

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Gli *standard* qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e gli altri Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del contratto "Istruzione e Ricerca". Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.»

5.6

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «almeno per il 50 per cento tra soggetti».

5.7

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In via sperimentale, nel primo triennio di applicazione della presente legge, alla selezione pubblica per l'accesso ai percorsi formativi di V livello di cui al comma 1, lettera a) sono altresì ammessi coloro che hanno conseguito il diploma professionale di tecnico all'esito dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I criteri e le modalità della sperimentazione sono stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 1.

5-ter. Entro i sei mesi precedenti il termine del triennio di cui al comma 5-bis, l'INDIRE, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 13 presenta una relazione circa gli esiti della sperimentazione alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione. In caso di parere favorevole delle Commissioni parlamentari, la sperimentazione prosegue secondo i criteri e le modalità già stabiliti ovvero secondo quanto determinato in una nuova intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

5.8

[Granato](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. I soggetti di cui al comma precedente sono reclutati negli ITS mediante procedure da svolgersi nel rispetto dei principi di all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro

dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definite le prove scritte e orali, nonché le eventuali prove pratiche, necessarie ai fini del reclutamento del personale destinatario di incarichi di docenza nei percorsi formativi di cui al comma 1. Con il medesimo regolamento di cui al periodo precedente sono stabiliti i percorsi di formazione obbligatoria del personale docente.»;

Art. 6

6.1

Granato

Al comma 1, dopo la parola: «commissioni», inserire la seguente: «esterne».

6.2

Russo

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: rappresentanti della scuola, dell'università» inserire le seguenti: «, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale»;

2) dopo le parole: «mondo del lavoro, dell'università», inserire le seguenti: «, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale»;

b) al comma 6, lettera c), dopo le parole: «delle università» inserire le seguenti: «e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale».

6.3

Granato

Al comma 2, sostituire le parole: «decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4,» con le seguenti: «regolamento del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

6.4

Richetti, Conzatti

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che posseggano i requisiti previsti per l'attività di intermediazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

Art. 7

7.1

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nonché i presupposti», inserire le seguenti: «e le modalità»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I requisiti, gli standard minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «è adottato», inserire le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

d) al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fino all'adozione, da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accreditamento e l'eventuale revoca degli ITS Academy sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2.»

7.2

[Granato](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 4,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

7.3

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo modalità concordate dalla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione.»

7.4

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine le seguenti parole: «secondo modalità concordate dalla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione.»

7.5

[Sbrollini](#)

Al comma 6, dopo le parole: «sono effettuati», inserire le seguenti: «, entro il limite di un anno dall'entrata in vigore della presente legge,»

Art. 8

8.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «professionalizzanti».

8.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; trascorso tale termine, le tabelle di corrispondenza sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.», con le seguenti: «le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

8.3

[Russo](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Raccordi fra gli ITS Academy, il sistema dell'università, delle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale e della ricerca»

Art. 9

9.1

[Marino](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) programmi finalizzati alla diffusione e al consolidamento delle nozioni e degli insegnamenti di educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, alla pianificazione finanziaria e previdenziale, alla gestione consapevole degli strumenti finanziari, all'utilizzo delle nuove tecnologie di gestione del denaro, nell'ottica di potenziare le competenze di cittadinanza economica, utili anche a favorire uno sviluppo e consumo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.»

9.2

Sbrollini

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per la realizzazione dei programmi e attività di orientamento, gli ITS *Academy* possono avvalersi, senza maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, di docenti della scuola superiore nell'ambito del contingente di cui all'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297.»

9.0.1

Richetti, Conzatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1 della legge 15 luglio 2015, n. 107, sono abrogati i commi dal 45 al 52.»

Art. 10

10.1

Iannone, Barbaro

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere le parole:* «delle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali».

2) *al comma 4, sostituire le parole:* «da dodici membri indicati», *con le seguenti:* «dai seguenti membri».

3) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e degli organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

10.2

Saponara, Alessandrini, Pittoni

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole* «delle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali».

2) *al comma 4, sostituire le parole:* «da dodici membri indicati», *con le seguenti:* «dai seguenti membri».

3) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e degli organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

10.3

Collina, Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: «dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali» *con le seguenti:* «delle imprese e delle organizzazioni datoriali e sindacali».

10.4

Granato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis). i criteri per la formazione del personale incaricato delle attività di insegnamento di cui all'articolo 5, comma 5, della presente legge;».

10.5

Rampi, Verducci, Marilotti

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Comitato partecipano altresì rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»

10.6

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Comitato partecipano altresì rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»

10.7

[Sbrollini](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuno degli enti di cui al comma 7 e fino ad un massimo di tre rappresentanti delle Reti di indirizzo settoriale degli ITS Academy.»

10.8

[Vanin](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti» con le seguenti: «partecipano altresì, con diritto di voto, due rappresentati designati».

10.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le Regioni)

1. È istituito un tavolo istituzionale paritetico tra il Governo e le regioni, il cui coordinamento è affidato al Ministero dell'istruzione, per l'elaborazione di proposte ai fini della definizione degli schemi dei decreti attuativi della presente legge.»

Art. 11

11.1

[Iannone](#), [Barbaro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore» con le seguenti: «è autorizzato il ricorso al Fondo di cui al comma 3».*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al comma 3»;*

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire i primi due periodi con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 68 milioni di euro per l'anno 2022 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

11.2

[Granato](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Si applica l'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»

11.3

[Sbrollini](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «48 milioni di euro» con le seguenti: «68 milioni di euro».

11.4

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «non superiore al 5 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 5 per cento».

11.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle Regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.»

11.6

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sulla base» inserire le seguenti: «del costo allievo che non può essere inferiore a quello definito dall'allegato C al DPCM 25 gennaio 2021,»

11.7

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguente parole:

«, ovvero ai soggetti, comunque denominati, che realizzino i percorsi di istruzione tecnico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 15.»

11.8

[Testor](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#)

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Ai finanziamenti previsti dal presente articolo possono accedere anche i soggetti attuatori, comunque denominati, che realizzano i percorsi di istruzione tecnico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 e dei relativi ordinamenti.»

11.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai finanziamenti previsti dal presente articolo possono accedere anche i soggetti attuatori, comunque denominati, che realizzano i percorsi di istruzione tecnico superiore nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 e dei relativi ordinamenti.»

11.10

[Richetti](#), [Conzatti](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Infine, una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, agli istituti, stabiliti con apposito decreto annuale del Ministero dell'istruzione, situati in realtà geografiche caratterizzate da più alti tassi di dispersione scolastica e da minore disponibilità di posti in relazione alla popolazione residente nel raggio di 100 chilometri.».

11.11

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 7, sostituire le parole «a ventiquattro mesi registrati» con le seguenti: «al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma».

11.12

[Sbrollini](#)

Al comma 7, sostituire le parole «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 14

14.100

Il Relatore

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

"1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

c) le fondazioni ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi."

14.1

[Granato](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «, aventi natura non regolamentare,» con le seguenti: «adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

14.2

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.»

Art. 15

15.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle finalità perseguite con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse di cui all'articolo 11 possono essere assegnate alle Province autonome o ai soggetti attuatori che realizzano i percorsi di istruzione tecnico superiore nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.»

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 296 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
296ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla Regione Lazio ([n. 358](#))

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla Regione Puglia ([n. 359](#))

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra congiuntamente gli schemi di decreto in titolo. Dopo aver ricordato il contesto normativo da cui entrambi scaturiscono, si sofferma sull'atto di Governo n. 358, che propone una rimodulazione, senza oneri aggiuntivi, del programma triennale relativo alle annualità 2016-2018, per la regione Lazio, per un importo complessivo pari a 400.000 euro. Dalla documentazione trasmessa, emerge che, nell'ambito degli interventi riguardanti "Il [Mausoleo dei Plautii](#)" di Tivoli (RM), parte delle risorse, pari a 400.000 euro, destinate alla "Manutenzione, recupero e valorizzazione", sono, invece, destinate a "Lavori complementari di valorizzazione" dello stesso bene.

L'atto del Governo n. 359 riguarda una proposta di rimodulazione, concernente la Regione Puglia, del programma 2016-2018, che incide sull'intervento relativo ai lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti" di Bari, a cui sono destinati 300.000 euro complessivi nel triennio di riferimento. La rimodulazione del programma 2016-2018, pari a 13.000 euro, consiste nella riduzione del richiamato importo complessivo in favore dei lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca nazionale.

Sul punto segnala che dall'esame della successiva programmazione, riferita agli anni 2019-2020, risultano ulteriori iniziative in favore della Biblioteca Nazionale di Bari, fra le quali, per l'anno, 2019, "la manutenzione straordinaria dell'immobile ex frigorifero ed ex mercato ittico" (per un importo pari a

35.000 euro). Con riguardo più in generale alla programmazione relativa al triennio 2016-2018 (così come invero anche in quella riguardante il successivo biennio), come segnalato anche dalla Corte dei Conti (nella deliberazione n. 15/2020/G), sono intervenute nel tempo diverse rimodulazioni - per importi limitati - delle originarie programmazioni con modalità semplificate e comunque - come precisato dal Ministero in una nota pervenuta stamattina - con il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali competenti quali Soprintendenze, Segretariati regionali, competenti Direzioni generali, Comitati tecnico-scientifici e, infine, Organi di controllo.

Rileva infine che, con riguardo alla gestione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, la Corte dei Conti ha segnalato alcune criticità, sulle quali si sofferma.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice, avvertendo che l'esame procederà con esiti e votazioni separate su ciascuno dei due schemi di decreto ministeriali.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 358, pubblicata in allegato, sulla quale si esprime favorevolmente il sottosegretario Barbara FLORIDIA.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice sull'atto del Governo n. 358 è posta ai voti e approvata.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) presenta quindi e illustra una proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 359, pubblicata in allegato, sulla quale si esprime favorevolmente il sottosegretario Barbara FLORIDIA.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere favorevole della relatrice sull'atto del Governo n. 359 è posta ai voti e approvata.

Proposta di nomina della dottoressa Marina Valensise a componente, in qualità di consigliere delegato, su designazione del Ministro dell'Università e della Ricerca, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale per il dramma antico ([n. 107](#))

Proposta di nomina della professoressa Margherita Rubino a componente, su designazione del Ministro dell'Università e della Ricerca, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale per il dramma antico ([n. 108](#))

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra congiuntamente le proposte di nomina in titolo, sulle quali propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa quindi alle votazioni a scrutinio segreto sulle proposte di nomina in titolo.

Alle votazioni partecipano i senatori: Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), Luisa [ANGRISANI](#) (Misto), [BARBARO](#) (FdI), Margherita [CORRADO](#) (Misto), Danila [DE LUCIA](#) (M5S), [GIRO](#) (FIBP-UDC), [IANNONE](#) (FdI), [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [NENCINI](#) (IV-PSI), [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), Loredana [RUSSO](#) (M5S), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI), Orietta [VANIN](#) (M5S) e [VERDUCCI](#) (PD).

La proposta di nomina n. 107 è approvata con 13 voti favorevoli e 2 astenuti.

La proposta di nomina n. 108 è approvata con 11 voti favorevoli e 4 astenuti.

IN SEDE REDIGENTE

(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) presenta e illustra la riformulazione del suo emendamento 3.1, pubblicata in allegato, che tiene conto dell'interlocuzione con il Governo e accorpa in un'unica proposta di modifica altri emendamenti all'articolo 3 a sua firma.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(2147) VERDUCCI ed altri. - Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti
(Discussione e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, che contiene misure di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo, con particolare attenzione alle produzioni indipendenti, con l'obiettivo di favorire la diversificazione e la pluralità dei contenuti culturali. L'articolo 1, tramite novelle al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, introduce la definizione di imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti; l'articolo 2 novella la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, al fine di tener conto dell'introduzione delle nozioni di imprese indipendenti di primo e di secondo livello; l'articolo 3 interviene sul riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016. L'articolo 4 novella la disciplina vigente in materia di credito di imposta per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive - di cui all'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 - circoscrivendo tale beneficio fiscale alle imprese indipendenti; l'articolo 5 novella la disciplina dei crediti di imposta per la distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive - di cui all'articolo 16 della citata legge n. 220 - in analogia a quanto disposto dall'articolo 4 del sul versante della produzione; l'articolo 6 infine reca alcune modifiche in materia di contributi automatici e selettivi previsti dagli articoli 23 e 26 della citata legge n. 220 del 2016.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) e con l'assenso della relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) e del senatore [VERDUCCI](#) (PD), primo firmatario del disegno di legge in titolo, la Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 12 di giovedì 17 marzo il termine entro cui far pervenire proposte in merito.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1601) Alessandra MAIORINO ed altri. - Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado

(1635) Cinzia LEONE ed altri. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria

(2283) Antonella FAGGI ed altri. - Istituzione del progetto «Èthos» per l'educazione al rispetto degli altri e alla non violenza

(2493) Deputato LUPI ed altri. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei

percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 2493, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, concernente le competenze non cognitive (o *non cognitive skills*-NCS o *soft skills* o *character skills*), che costituiscono abilità legate agli ambiti emotivi e psicosociali: può trattarsi di profili della personalità - quali l'apertura all'esperienza, la coscienziosità, l'estroversione, l'amicalità, la stabilità emotiva -, di caratteristiche psicologiche - ottimismo, resilienza, speranza -, di sistemi motivazionali, di forme di autodisciplinamento, di modelli di pensiero, di strategie metacognitive. L'iniziativa intende promuovere, nelle attività educative e scolastiche, lo sviluppo della persona da tutti i punti di vista, non solo cognitivo e accademico, ma anche sociale e relazionale introducendo nei percorsi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, lo sviluppo delle competenze non cognitive. Riferisce quindi sui singoli articoli del disegno di legge.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 1601, che prevede l'integrazione dell'offerta formativa degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività alternative e in via sperimentale, per la durata di un triennio, con l'insegnamento dell'educazione emotiva, avente carattere interdisciplinare, mirato alla formazione integrale e integrata della persona. Riferisce poi sulle singole disposizioni previste.

Il disegno di legge n. 1635 introduce l'insegnamento dell'educazione emozionale nella scuola dell'infanzia e nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie previste per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Si sofferma sugli obiettivi di tale insegnamento, tra i quali vi sono: prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito scolastico, familiare, sociale nonché comportamenti quali bullismo, cyberbullismo; qualificare l'offerta formativa nell'ottica della valorizzazione della progettualità scolastica; l'educazione emozionale, e non emotiva, che è appannaggio della psicologia, va considerata come processo formativo volto ad ottimizzare la consapevole conoscenza e il controllo di sé stessi e delle proprie emozioni in età evolutiva e nell'infanzia; sviluppare l'intelligenza emotiva quale capacità di riconoscere le proprie emozioni in relazione a quelle di chi ci circonda, gestendo le proprie e imparando ad interagire in modo costruttivo ed armonico con gli altri. Dà quindi conto dell'articolato.

Il disegno di legge n. 2283 intende attivare strumenti didattici e interventi educativi mirati all'acquisizione del rispetto di sé stessi e degli altri nonché alla prevenzione di manifestazioni di violenza, rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado e affidati a professionisti psicologi specializzati nel trattamento delle dinamiche e delle problematiche adolescenziali. Segnala come, tra gli obiettivi perseguiti vi sia anche quello di prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche, che favorisce l'alterazione dei comportamenti individuali. Conclude illustrando i singoli articoli del disegno di legge.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede redigente dei disegni di legge n. [2527](#), recante "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante" e n. [2416](#), recante "Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma", nonché con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. [2459](#), recante "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia", di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) sottopone poi alla Commissione l'elenco delle audizioni da svolgere sull'impatto della pandemia sulla condizione studentesca nelle scuole secondarie nonché quello nell'ambito dell'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici, di cui è stato deciso di chiedere il deferimento.

La Commissione concorda su tali programmi di audizioni.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 358

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, considerato che:

la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il richiamato Fondo per la tutela del patrimonio culturale con lo scopo di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale, che individua: i) gli interventi prioritari da realizzare; ii) le risorse agli stessi destinate; iii) il relativo cronoprogramma. Il programma è trasmesso dal Ministro della cultura, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

il programma triennale 2016-2018 (interessato dalle rimodulazioni proposte nel provvedimento in esame) è stato approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 57 del 28 gennaio 2016. Per completezza, si ricorda che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 265 del 4 giugno 2019 è stato approvato il successivo programma, relativo al biennio 2019-2020, che tuttavia non è interessato dalle rimodulazioni in esame;

lo schema di decreto in titolo propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma triennale relativo alle annualità 2016-2018, per la regione Lazio, per un importo complessivo pari a 400.000 euro;

in particolare, si propone che, nell'ambito degli interventi riguardanti il [Mausoleo dei Plautii](#) di Tivoli (RM), parte delle risorse, pari a 400.000 euro, destinate alla "Manutenzione, recupero e valorizzazione", siano, invece, destinate a "Lavori complementari di valorizzazione" (non presenti tra gli interventi prima della proposta di rimodulazione in esame);

la premessa dello schema e la relazione che accompagna lo stesso evidenziano che la proposta di rimodulazione è stata avanzata alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura dal Segretariato regionale per il Lazio, con allegata la proposta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti. A sua volta, la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha sottoposto la proposta di rimodulazione al Comitato tecnico scientifico per le belle arti, che ha espresso parere favorevole alla rimodulazione;

dalla documentazione trasmessa emerge che la proposta di rimodulazione muove dalla necessità di utilizzare le economie derivanti dai lavori di "Manutenzione, recupero e valorizzazione" del Mausoleo dei Plautii in Tivoli, a favore di lavori complementari di valorizzazione dello stesso bene, non previsti nel progetto originario, "ma che sono necessari per garantire sia la manutenzione ordinaria che la fruizione del sito archeologico;

con riguardo più in generale alla programmazione relativa al triennio 2016-2018 (così come invero anche in quella riguardante il successivo biennio), come segnalato anche dalla Corte dei Conti (nella

deliberazione n. 15/2020/G) sono intervenute nel tempo diverse rimodulazioni delle originarie programmazioni, spesso senza il previsto passaggio parlamentare (come segnalato nella relativa documentazione parlamentare);

la Corte dei Conti ha segnalato, con riguardo alla gestione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, i seguenti aspetti: i) l'assenza di un quadro strategico complessivo in cui inserire gli interventi, che si fondano piuttosto su logiche emergenziali (con la prevalenza di interventi con finalità manutentive); ii) la necessità di rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli di Governo soprattutto nella fase di programmazione degli interventi; iii) l'inadeguatezza delle risorse complessive, rispetto alla vastità del patrimonio culturale; iv) l'esigenza di un potenziamento del personale ministeriale in possesso delle necessarie competenze tecnico-scientifico; v) l'inadeguatezza del sistema di monitoraggio, conseguente all'assenza di un cronoprogramma degli interventi; vi) l'effettuazione di numerose rimodulazioni in cui risulta carente la motivazione e per le quali è stata spesso adottata una procedura semplificata;

tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 359

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, considerato che:

la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il richiamato Fondo per la tutela del patrimonio culturale con lo scopo di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale, che individua: i) gli interventi prioritari da realizzare; ii) le risorse agli stessi destinate; iii) il relativo cronoprogramma. Il programma è trasmesso dal Ministro della cultura, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

il programma triennale 2016-2018 (interessato dalle rimodulazioni proposte nel provvedimento in esame) è stato approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 57 del 28 gennaio 2016. Per completezza, si ricorda che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 265 del 4 giugno 2019 è stato approvato il successivo programma, relativo al biennio 2019-2020, che tuttavia non è interessato dalle rimodulazioni in esame;

lo schema di decreto in titolo riguarda una proposta di rimodulazione, concernente la Regione Puglia, del programma 2016-2018 finanziato con le risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, che incide sull'intervento relativo ai lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti" di Bari, a cui sono destinati 300.000 euro complessivi nel triennio di riferimento; la rimodulazione del programma 2016-2018, pari a 13.000 euro, consiste nella riduzione del richiamato importo complessivo in favore dei lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca nazionale, per la contestuale destinazione in favore di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile ex frigorifero ed ex mercato ittico, con particolare riguardo al restauro e consolidamento del prospetto est della Biblioteca medesima;

il Ministero intende dunque utilizzare le economie (quantificate in 13.000 euro) che sono derivate dall'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca al fine di finanziare un ulteriore intervento a beneficio della medesima Biblioteca;

la proposta di rimodulazione, come risulta dalla Relazione illustrativa, è stata trasmessa dal Segretariato regionale per la Puglia alla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la quale l'ha sottoposta al Comitato tecnico-scientifico per le Belle Arti, che si è espresso favorevolmente;

dall'esame della successiva programmazione, riferita agli anni 2019-2020, risultano ulteriori iniziative in favore della Biblioteca Nazionale di Bari, fra le quali, per l'anno, 2019, "la manutenzione straordinaria dell'immobile ex frigorifero ed ex mercato ittico" (per un importo pari a 35.000 euro); al riguardo, nel silenzio della Relazione illustrativa, parrebbe trattarsi proprio della stessa tipologia di lavoro alla quale lo schema in esame destina le risorse derivanti dalle richiamate economie relativi alla programmazione 2016-2018;

con riguardo più in generale alla programmazione relativa al triennio 2016-2018 (così come invero anche in quella riguardante il successivo biennio), come segnalato anche dalla Corte dei Conti (nella deliberazione n. 15/2020/G) sono intervenute nel tempo diverse rimodulazioni delle originarie programmazioni, spesso senza il previsto passaggio parlamentare (come segnalato nella relativa documentazione parlamentare);

la Corte dei Conti ha segnalato, con riguardo alla gestione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, i seguenti aspetti: i) l'assenza di un quadro strategico complessivo in cui inserire gli interventi, che si fondano piuttosto su logiche emergenziali (con la prevalenza di interventi con finalità manutentive); ii) la necessità di rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli di Governo soprattutto nella fase di programmazione degli interventi; iii) l'inadeguatezza delle risorse complessive, rispetto alla vastità del patrimonio culturale; iv) l'esigenza di un potenziamento del personale ministeriale in possesso delle necessarie competenze tecnico-scientifico; v) l'inadeguatezza del sistema di monitoraggio, conseguente all'assenza di un cronoprogramma degli interventi; vi) l'effettuazione di numerose rimodulazioni in cui risulta carente la motivazione e per le quali è stata spesso adottata una procedura semplificata;

tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2414](#)

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Verducci](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "venti";*

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli altri componenti sono designati: due dal Ministro della Cultura, due dal Ministro del Turismo, tre dal Ministro dell'Istruzione e dal Ministro dell'Università e della ricerca d'intesa tra loro, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, due dalla conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due dalla Regione Umbria, due dal Comune di Assisi, uno dal Vescovo di Assisi in rappresentanza della diocesi affidatagli, due dalla Conferenza ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società Internazionale di Studi Francescani Associazione di Promozione Sociale con sede ad Assisi. Del Comitato nazionale è altresì componente di diritto il Sindaco del Comune di Assisi.";*

c) *al comma 5, sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "tre".*

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 303 (pom.) del 12/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 12 APRILE 2022
303^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Florida.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 5\)](#) Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame e sospensione)

Il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) [introduce, per quanto di competenza, il Documento economia e finanza 2022, soffermandosi sulle sezioni e allegati da cui è composto. Rileva](#) che il Documento tiene conto del peggioramento del quadro economico determinato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, dall'aumento dei costi delle materie prime, dall'incremento dei tassi d'interesse e dalla minor crescita dei mercati di esportazione dell'Italia. Nell'ambito di tale scenario, la previsione tendenziale di crescita del prodotto interno lordo (PIL) per il 2022 scende dal 4,7 per cento programmatico al 2,9 per cento, quella per il 2023 dal 2,8 per cento al 2,3 per cento. Il Governo ritiene opportuno, nello scenario programmatico, confermare gli obiettivi di disavanzo precedentemente definiti nella NADEF, destinando le risorse derivanti dal maggior disavanzo rispetto al tendenziale all'adozione di misure espansive. Tale spazio di manovra permetterà di contenere il costo dei carburanti e dell'energia per famiglie e attività produttive, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese. Segnala inoltre che fra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2023-2025 è inserito il disegno di legge n. 2318, "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", attualmente all'esame delle Commissioni riunite 7a e 11a, e il disegno di legge sulla valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca, non ancora presentato alle Camere.

Il relatore si sofferma quindi sugli ambiti concernenti i settori dell'istruzione e dell'università e della ricerca; riferisce in particolare sulla Sezione III, recante lo schema del Programma nazionale di riforma (PNR), in cui al capitolo I il Governo si impegna a sostenere ricerca, innovazione e investimenti industriali, finalizzati al miglioramento dell'istruzione e della formazione, al rafforzamento dei dottorati e della ricerca universitaria, alla promozione delle discipline STEM e al riallineamento delle competenze con le esigenze del sistema produttivo. Nel capitolo III, il Governo dà conto dei propri

intendimenti nel settore dell'istruzione e formazione e dei traguardi già conseguiti, quali la riforma delle classi di laurea, delle lauree abilitanti e dei dottorati di ricerca e il potenziamento dell'edilizia universitaria. Il Documento si sofferma inoltre sulle altre riforme del PNRR riguardanti la revisione dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti e della loro formazione iniziale, lo sviluppo professionale e di carriera del personale scolastico, la riorganizzazione del sistema scolastico, l'introduzione di moduli di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, per la realizzazione di una piattaforma digitale relativa all'offerta formativa terziaria degli Atenei e degli istituti tecnici superiori (ITS), allo scopo di mettere in sinergia il sistema di istruzione universitario e il mondo del lavoro. Nell'ambito degli investimenti del PNRR, il DEF richiama l'attenzione sugli interventi per il riassetto degli ITS a cui sono destinati 1,5 miliardi e degli istituti tecnici professionali, settore di cui la Commissione si sta già occupando. Il relatore dà conto altresì delle iniziative intraprese al di fuori del PNRR, per l'avvio dell'anno scolastico.

Con riguardo al "Sostegno alla ricerca e all'innovazione", il Documento si sofferma sulle parti di interesse del PNRR e sul Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, documento di indirizzo e programmazione strategica che mira a collocare la ricerca al centro dello sviluppo del Paese. La fase attuativa del PNR metterà in campo strumenti e risorse utili a perseguire le priorità di sistema.

Con riferimento agli investimenti del PNRR, ricorda che essi si articolano in tre linee d'intervento: 1) rafforzamento della ricerca di base e applicata, condotta in sinergia tra Università e imprese, con un *focus* particolare sui giovani; 2) sostegno ai processi di innovazione e di trasferimento tecnologico; 3) potenziamento delle condizioni di supporto alla ricerca e all'innovazione. La prima linea di intervento punta a rafforzare le attività di ricerca di base e industriale; la seconda componente è diretta a rafforzare la propensione all'innovazione del mondo produttivo; la terza linea di intervento mira invece al rafforzamento delle condizioni che favoriscono lo sviluppo delle attività di ricerca e innovazione, agendo su alcuni ambiti, fra cui la dotazione infrastrutturale, lo sviluppo di competenze dedicate a specifiche esigenze delle imprese, il rafforzamento di strumenti finanziari destinati a sostenere gli investimenti in ricerca e innovazione delle piccole e medie imprese. In tale contesto il DEF segnala che uno degli strumenti chiave è rappresentato dalla creazione di un Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione (a cui sono destinati 1,58 miliardi), volto a favorire l'osmosi tra la conoscenza scientifica generata in infrastrutture di ricerca di alta qualità e il settore economico.

Allegato alla III Sezione, nella sezione "Valutazione di impatto delle riforme", si stimano gli effetti macroeconomici della riforma dell'istruzione e della ricerca, con un impatto in termini di crescita del PIL pari allo 0,9 per cento nel 2030 e pari al 3 per cento in una prospettiva di lungo periodo.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra gli aspetti di competenza in materia di cultura e di sport, ricordando che il provvedimento recante deleghe legislative al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo è attualmente all'esame delle Commissioni riunite 7a e 11a. Sempre nell'ambito del capitolo III - Sezione III, richiama l'attenzione sul ruolo dello sport nell'ambito dei processi di inclusione: il Governo intende istituire un Fondo finalizzato alla realizzazione di impianti e parchi sportivi di quartiere che consentano di valorizzare lo sport di base. Si prevede altresì il potenziamento degli strumenti già esistenti, quali il Fondo 'Sport e Periferie', strategico per il finanziamento dell'impiantistica sportiva nei piccoli Comuni, nonché nelle aree più disagiate del territorio nazionale. Il Governo segnala inoltre che verranno incrementati gli specifici Fondi gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo per realizzare la costruzione, l'ampliamento, e l'acquisto di strutture ed attrezzature sportive.

Segnala inoltre il valore riconosciuto alla cultura nel Documento, nell'ottica dell'inclusione sociale, ricordando il rifinanziamento per il 2022 del "Bonus cultura", che consiste in un contributo di 500 euro per i ragazzi che hanno compiuto diciotto anni nel 2021 da spendere in attività culturali quali cinema, musica, libri, musei e corsi di lingua straniera. Inoltre, a decorrere dal 2022 è entrata a regime l'implementazione della "Carta Giovani Nazionale", che consente ai beneficiari la fruizione di sconti e

agevolazioni su acquisti connessi ad attività ricreative, culturali, sportive e formativa. Infine, nell'ambito dei progetti, finanziati dal PNRR, volti alla rigenerazione urbana e al contrasto al disagio abitativo, la riqualificazione edilizia sarà associata allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alla promozione di attività culturali e sportive.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola ai relatori.

I relatori [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) e Michela [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) presentano e illustrano, per le parti di rispettiva competenza, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere momentaneamente l'esame.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi momentaneamente sospeso.

IN SEDE REDIGENTE

(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non sono stati presentati subemendamenti alle proposte emendative 2.100 e 3.100 dei relatori.

Prende atto la Commissione.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, presenta e illustra, anche a nome dell'altro relatore, senatore Cangini, gli emendamenti 2.200, 3.300 e 4.100, pubblicati in allegato. Propone di fissare alle ore 17 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la senatrice Alessandrini ha presentato una riformulazione dei suoi emendamenti n. 3.6 e 4.3; tali testi 2 sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(2416) Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato un solo emendamento, del relatore, pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1601) Alessandra MAIORINO ed altri. - Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado

(1635) Cinzia LEONE ed altri. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria

(2283) Antonella FAGGI ed altri. - Istituzione del progetto «Èthos» per l'educazione al rispetto degli altri e alla non violenza

(2493) Deputato LUPI ed altri. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il **PRESIDENTE** ricorda l'*iter* finora svolto e prefigura la possibilità di conferire alla relatrice il mandato a formulare un testo unificato per le iniziative in titolo ovvero di individuare un testo base.

La relatrice **DE LUCIA** (M5S) si dichiara disponibile a formulare un testo unificato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** propone pertanto di conferire alla relatrice il mandato a predisporre un testo unificato per i disegni di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5 - Allegati I, II e III - Annesso) Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Riprende l'esame poc'anzi sospeso.

Il presidente **NENCINI** (IV-PSI) chiede ai relatori di trasformare l'osservazione di cui al numero 9) in una condizione.

La senatrice **SAPONARA** (L-SP-PSd'Az) suggerisce di integrare l'osservazione di cui al numero 5) affinché l'intervento sollecitato sul finanziamento degli atenei sia finalizzato anche alla valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca.

La senatrice **RUSSO** (M5S) chiede ai relatori di integrare la loro proposta di parere con un'ulteriore osservazione con la quale sia sollecitato, nell'ottica del rafforzamento del sistema 0-6 anni, lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, in favore degli enti locali, finalizzate al reclutamento sia di professionalità tecniche per la progettazione delle strutture sia del personale educativo e ausiliario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola ai relatori.

I relatori [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) e Michela [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), accogliendo le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, presentano e illustrano una nuova proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla nuova proposta dei relatori, a suo giudizio migliorata con le integrazioni che i relatori hanno formulato alla luce del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni dei relatori è quindi posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi si sono svolte le audizioni informali in relazione all'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici.

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SUL DOCUMENTO LVII, N. 5, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminati il Documento di economia e finanza 2022 (DEF) in titolo e relativo annesso,

premesse che il DEF 2022 si compone:

- della Sezione I, che contiene il documento "Programma di Stabilità dell'Italia";
- della Sezione II, che si articola nel documento "Analisi e tendenze della finanza pubblica" e nell'allegato denominato "Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali";
- della Sezione III, che reca il documento "Programma Nazionale di Riforma", nonché due distinti allegati: "Appendice 1 - Valutazione di impatto delle riforme" e "Appendice 2 - Tavole di approfondimento previste dalle Linee Guida della Commissione europea";
- dei seguenti documenti, allegati al Documento: "Le spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province Autonome"; "Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica"; "Relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi";

preso atto che il DEF tiene conto del peggioramento del quadro economico - rispetto al momento della presentazione della Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) nello scorso settembre - determinato da diversi fattori, fra cui in particolare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'aumento dei costi delle materie prime (e segnatamente dell'energia e dei beni alimentari), l'incremento dei tassi d'interesse e la minor crescita dei mercati di esportazione dell'Italia;

considerato che il Governo ritiene opportuno, nello scenario programmatico, confermare gli obiettivi di disavanzo precedentemente definiti nella NADEF, pari al 5,6 per cento nel 2022 (con un decremento destinato a raggiungere il 2,8 per cento nel 2025), destinando le risorse derivanti dal maggior disavanzo rispetto al tendenziale (pari a 0,5 punti percentuali di PIL per quest'anno, 0,2 punti nel 2023 e 0,1 punti nel 2024 e nel 2025) all'adozione di misure espansive;

rilevato che, per quanto di specifico interesse della 7a Commissione, fra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2023-2025, recati nella Sezione I - "Programma di stabilità", paragrafo I.6, si rinvengono i seguenti:

- "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo" (AS 2318);
- "Valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca";

tenuto conto, con riferimento alla Sezione III, capitolo III (in cui si dà conto dei principali ambiti su cui si concentrano riforme e investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle altre iniziative di policy) degli intendimenti del Governo nei settori dell'istruzione e formazione, dell'università, della ricerca e della cultura e dello sport;

considerato che:

la stima relativa alla spesa pubblica per la scuola, tra il 2022 e il 2025, evidenzia una flessione pari allo 0,5 per cento del PIL, in gran parte imputabile ai risparmi conseguenti al calo delle nascite; le risorse liberate dal calo demografico dovrebbero essere reinvestite nel settore, e non essere destinate a compensare maggiori livelli di spesa pubblica in altri ambiti; risulta opportuno, in proposito, un cambio di prospettiva da perseguire attraverso un deciso rafforzamento delle risorse destinate all'istruzione e alla formazione delle future generazioni, la qual cosa costituisce il principale investimento nel futuro del Paese;

considerato altresì, sempre con riguardo al sistema scolastico:

che è giunto il momento di intervenire sulla formazione iniziale dei docenti e sul sistema di reclutamento degli stessi, anche nell'ottica di superare il precariato e la stratificazione legislativa che ha caratterizzato il settore nonché di riconoscere la centralità delle lauree abilitanti; che occorre individuare un sistema di reclutamento imperniato, oltre che sulla conoscenza delle singole discipline, sulla centralità di una formazione iniziale in cui si acquisiscano le effettive conoscenze necessarie a esercitare la professione di docente, che è ben più che una professione qualsiasi, considerando che agli insegnanti viene affidata l'educazione e l'istruzione dei nostri ragazzi; che altrettanta rilevanza dovrebbe essere accordata alla formazione continua dei docenti; che occorre intervenire al più presto nel modificare il paradigma metodologico della didattica, l'organizzazione concreta delle strutture scolastiche e degli spazi della didattica, per una scuola del terzo millennio;

per quanto riguarda l'università e la ricerca, espresso apprezzamento per la scelta di potenziare tali settori e, in particolare, per il rilievo accordato all'investimento nella ricerca;

rilevato tuttavia che l'Italia continua a essere un territorio che non riesce ad attrarre gli investimenti esteri in ricerca, nonostante l'indubbia preparazione degli studenti, come testimonia l'apprezzamento all'estero nei loro confronti e i recenti ottimi risultati delle università italiane nei sistemi di ranking internazionale;

ritenuto che tale fenomeno - non imputabile all'incapacità degli Atenei italiani di fornire adeguata preparazione - si connetta invece al mal funzionamento del sistema di finanziamento e alla scarsità delle risorse che non permettono di disporre di laboratori, della strumentazione e delle strutture così come dovrebbe essere e così come è nelle università straniere,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) che le risorse liberate dalla riduzione della spesa per istruzione conseguente al calo demografico siano reinvestite nel medesimo settore a beneficio dei giovani e delle future generazioni, tenuto conto che per lo sviluppo e la competitività del Paese è imprescindibile un deciso salto di qualità nell'investimento nel capitale umano;
- 2) che si intervenga sulla formazione iniziale dei docenti, nel senso indicato nelle premesse, riconoscendone la centralità quale momento formativo in cui acquisire le effettive competenze, non solo disciplinari, che gli insegnanti devono possedere;
- 3) che siano potenziate le risorse destinate alla formazione continua dei docenti;
- 4) che occorra intervenire, con sollecitudine, modificando il paradigma metodologico della didattica, l'organizzazione concreta delle strutture scolastiche e degli spazi della didattica, per una scuola in grado di affrontare le sfide del terzo millennio;
- 5) che si intervenga con sollecitudine sul sistema di finanziamento degli Atenei, accrescendone le risorse a disposizione, al fine di consentire loro di investire nei laboratori e nella strumentazione;
- 6) che sia assicurata una adeguata e crescente disponibilità di risorse umane e finanziarie, attraverso l'incremento delle risorse pubbliche previste nei settori che investono in «Cultura e Conoscenza», intese nelle loro molteplici declinazioni quali Istruzione, Università, Ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- 7) che sia garantita ai giovani una partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica del Paese, facilitando il loro ingresso nel mondo del lavoro a favore di un sano ricambio generazionale;
- 8) che sia garantito che gli interventi di rigenerazione urbana siano attuati per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, nonché della riqualificazione dei luoghi abbandonati, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività culturali e sportive;
- 9) che sia assicurata una adeguata disponibilità di risorse finanziarie al fine di implementare la riforma prevista nel disegno di legge AS 2318 'Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo' e di sostenere il giusto accesso alle tutele sociali ai lavoratori del comparto;
- 10) che sia garantita che la gestione degli interventi legati al Fondo per la tutela del patrimonio culturale avvenga tenuto conto di una programmazione pluriennale e programmatica, anche al fine di contrastare gli impatti di cui ai cambiamenti climatici.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 5, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminati il Documento di economia e finanza 2022 (DEF) in titolo e relativo annesso,

premessi che il DEF 2022 si compone:

- della Sezione I, che contiene il documento "Programma di Stabilità dell'Italia";
- della Sezione II, che si articola nel documento "Analisi e tendenze della finanza pubblica" e nell'allegato denominato "Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali";
- della Sezione III, che reca il documento "Programma Nazionale di Riforma", nonché due distinti allegati: "Appendice 1 - Valutazione di impatto delle riforme" e "Appendice 2 - Tavole di approfondimento previste dalle Linee Guida della Commissione europea";
- dei seguenti documenti, allegati al Documento: "Le spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province Autonome"; "Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica"; "Relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi";

preso atto che il DEF tiene conto del peggioramento del quadro economico - rispetto al momento della presentazione della Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) nello scorso settembre - determinato da diversi fattori, fra cui in particolare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'aumento dei costi delle materie prime (e segnatamente dell'energia e dei beni alimentari), l'incremento dei tassi d'interesse e la minor crescita dei mercati di esportazione dell'Italia;

considerato che il Governo ritiene opportuno, nello scenario programmatico, confermare gli obiettivi di disavanzo precedentemente definiti nella NADEF, pari al 5,6 per cento nel 2022 (con un decremento destinato a raggiungere il 2,8 per cento nel 2025), destinando le risorse derivanti dal maggior disavanzo rispetto al tendenziale (pari a 0,5 punti percentuali di PIL per quest'anno, 0,2 punti nel 2023 e 0,1 punti nel 2024 e nel 2025) all'adozione di misure espansive;

rilevato che, per quanto di specifico interesse della 7a Commissione, fra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2023-2025, recati nella Sezione I - "Programma di stabilità", paragrafo I.6, si rinvencono i seguenti:

- "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo" (AS 2318);
- "Valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca";

tenuto conto, con riferimento alla Sezione III, capitolo III (in cui si dà conto dei principali ambiti su cui si concentrano riforme e investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle altre iniziative di policy) degli intendimenti del Governo nei settori dell'istruzione e formazione, dell'università, della ricerca e della cultura e dello sport;

considerato che:

la stima relativa alla spesa pubblica per la scuola, tra il 2022 e il 2025, evidenzia una flessione pari allo 0,5 per cento del PIL, in gran parte imputabile ai risparmi conseguenti al calo delle nascite; le risorse liberate dal calo demografico dovrebbero essere reinvestite nel settore, e non essere destinate a compensare maggiori livelli di spesa pubblica in altri ambiti; risulta opportuno, in proposito, un cambio di prospettiva da perseguire attraverso un deciso rafforzamento delle risorse destinate all'istruzione e alla formazione delle future generazioni, la qual cosa costituisce il principale investimento nel futuro del Paese;

considerato altresì, sempre con riguardo al sistema scolastico:

che è giunto il momento di intervenire sulla formazione iniziale dei docenti e sul sistema di reclutamento degli stessi, anche nell'ottica di superare il precariato e la stratificazione legislativa che ha caratterizzato il settore nonché di riconoscere la centralità delle lauree abilitanti; che occorre individuare un sistema di reclutamento imperniato, oltre che sulla conoscenza delle singole discipline, sulla centralità di una formazione iniziale in cui si acquisiscano le effettive conoscenze necessarie a esercitare la professione di docente, che è ben più che una professione qualsiasi, considerando che agli insegnanti viene affidata l'educazione e l'istruzione dei nostri ragazzi; che altrettanta rilevanza dovrebbe essere accordata alla formazione continua dei docenti; che occorre intervenire al più presto nel modificare il paradigma metodologico della didattica, l'organizzazione concreta delle strutture scolastiche e degli spazi della didattica, per una scuola del terzo millennio;

per quanto riguarda l'università e la ricerca, espresso apprezzamento per la scelta di potenziare tali settori e, in particolare, per il rilievo accordato all'investimento nella ricerca;

rilevato tuttavia che l'Italia continua a essere un territorio che non riesce ad attrarre gli investimenti esteri in ricerca, nonostante l'indubbia preparazione degli studenti, come testimonia l'apprezzamento all'estero nei loro confronti e i recenti ottimi risultati delle università italiane nei sistemi di ranking

internazionale;

ritenuto che tale fenomeno - non imputabile all'incapacità degli Atenei italiani di fornire adeguata preparazione - si connetta invece al mal funzionamento del sistema di finanziamento e alla scarsità delle risorse che non permettono di disporre di laboratori, della strumentazione e delle strutture così come dovrebbe essere e così come è nelle università straniere,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

che sia assicurata un'adeguata disponibilità di risorse finanziarie al fine di implementare la riforma prevista dal disegno di legge AS 2318 recante "delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo" e che sia sostenuto il giusto accesso alle tutele sociali ai lavoratori del comparto;

e con le seguenti osservazioni:

- 1) che le risorse liberate dalla riduzione della spesa per istruzione conseguente al calo demografico siano reinvestite nel medesimo settore a beneficio dei giovani e delle future generazioni, tenuto conto che per lo sviluppo e la competitività del Paese è imprescindibile un deciso salto di qualità nell'investimento nel capitale umano;
- 2) che si intervenga sulla formazione iniziale dei docenti, nel senso indicato nelle premesse, riconoscendone la centralità quale momento formativo in cui acquisire le effettive competenze, non solo disciplinari, che gli insegnanti devono possedere;
- 3) che siano potenziate le risorse destinate alla formazione continua dei docenti;
- 4) che occorra intervenire, con sollecitudine, modificando il paradigma metodologico della didattica, l'organizzazione concreta delle strutture scolastiche e degli spazi della didattica, per una scuola in grado di affrontare le sfide del terzo millennio;
- 5) che si intervenga con sollecitudine sul sistema di finanziamento degli Atenei, accrescendone le risorse a disposizione, al fine di consentire loro di investire nei laboratori e nella strumentazione e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca;
- 6) che siano previste nell'ottica del rafforzamento del sistema 0-6 anni adeguate risorse finanziarie, in favore degli enti locali, finalizzate al reclutamento sia di professionalità tecniche per la progettazione delle strutture sia del personale educativo e ausiliario;
- 7) che sia assicurata una adeguata e crescente disponibilità di risorse umane e finanziarie, attraverso l'incremento delle risorse pubbliche previste nei settori che investono in «Cultura e Conoscenza», intese nelle loro molteplici declinazioni quali Istruzione, Università, Ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- 8) che sia garantita ai giovani una partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica del Paese, facilitando il loro ingresso nel mondo del lavoro a favore di un sano ricambio generazionale;
- 9) che sia garantito che gli interventi di rigenerazione urbana siano attuati per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, nonché della riqualificazione dei luoghi abbandonati, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività culturali e sportive;
- 10) che sia garantita che la gestione degli interventi legati al Fondo per la tutela del patrimonio culturale avvenga tenuto conto di una programmazione pluriennale e programmatica, anche al fine di contrastare gli impatti di cui ai cambiamenti climatici.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2414](#)

Art. 2

2.200

I Relatori

Al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e con il Ministro del turismo».

Art. 3

3.6 (testo 2)

[Alessandrini](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale svolta», con le seguenti: «enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale o di culto svolta».

3.300

I Relatori

Al comma 5, dopo le parole: «su proposta del Ministro della cultura» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro del turismo».

Art. 4

4.3 (testo 2)

[Alessandrini](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «di innovazione tecnologica», inserire le seguenti: «nonché di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il rispetto e la cura dell'ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra i popoli».

4.100

I Relatori

Al comma 3, dopo le parole: «sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura» aggiungere le seguenti: «e del Ministero del turismo».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2416](#)

Art. 1

1.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

